

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE, LEONE

Riconoscimento della qualifica dirigenziale ai reggenti degli uffici presso i dipartimenti del Ministero delle finanze

Presentata l'8 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben noto che il processo di riforma dell'Amministrazione delle finanze, di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, che prevede fra l'altro la creazione degli uffici unici delle entrate, si scontra con le difficoltà a portare a termine il concorso a novecentonovantanove posti di primo dirigente bandito con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1993. Va segnalato, fra l'altro, l'insostenibile stato in cui si trovano la maggior parte degli uffici dirigenziali nei quali operano da anni reggenti che, pur dotati delle necessarie professionalità, vivono una situazione di mortificante precarietà.

La presente proposta di legge intende contribuire a risolvere il problema prevenendo che i posti in organico della funzione dirigenziale del Ministero delle finanze, disponibili alla data del 31 dicembre 1996, siano assegnati mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del Ministero stesso, fatta esclusione per il personale dipendente del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, che abbiano svolto per almeno due anni, con merito, funzioni di reggenza in uffici dirigenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale disponibili alla data del 31 dicembre 1996 sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, con esclusione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale, in possesso di una anzianità di servizio reso nell'amministrazione di almeno dieci anni, che abbia svolto, senza demerito e per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggenza in uffici dirigenziali. I posti sono assegnati con decorrenza economica e giuridica dalla data di immissione nella funzione.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.